giore entità era quella che ricavava il fondo territoriale dal sovraccarico alla tassa sulla vendita; tuttavia la maggior parte delle somme, colle quali si sopperiva alle spese comunali, ed a quelle che ora sarebbero provinciali, già gravitavano sulla proprietà stabile.

Nè ciò è tutto: l'imposta fondiaria nelle provincie venete e mantovana venne, a cominciare dal 1867, diminuita di circa sette milioni colla abolizione del noto sovraccarico dei 33 centesimi per cento e colla legge del conguaglio per dette provincie. I ruoli della ricchezza mobile pel corrente anno, anche per quelle provincie non potranno essere in pronto che ad anno quasi finito. Arrogi la disposizione dell'articolo 3 della legge 28 maggio ultimo passato dove è stabilito che la tassa sulla rendita ed il contributo d'arti e commercio vigenti in quelle provincie sono abrogati; che essi però continueranno ad essere provvisoriamente riscossi finchè non siano formati i ruoli dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile; dopo di che saranno conguagliati i pagamenti antecedenti colle somme dovute secondo i ruoli sovraccennati.

In questa condizione di cose e i comuni della Venezia e del Mantovano continueranno a percepire anche per l'anno corrente il quarto del contributo sulle arti e sul commercio, e le provincie sovrimporranno alla tassa sulla rendita, come soleva farsi a vantaggio del fondo territoriale; le somme che ne risulteranno a loro favore saranno un tanto di meno di ciò che si dovrebbero sovraccaricare sull'imposta fondiaria; o i comuni e le provincie non vorranno o non potranno approfittare dei suddetti vantaggi, in questo caso tutte le sovrimposte occorrenti andranno per quest'anno a versarsi sull'imposta fondiaria. Ma io ho già detto che questo non sarebbe poi un grave inconveniente, avuto riguardo che anche per l'addietro le sovrimposte comunali gravitavano per la massima parte sulla proprietà fondiaria, e che la tassa fondiaria venne ridotta ed alleggerita in forza delle recenti leggi promulgate nel Veneto e nel Mantovano.

Dippiù, essendo ora per la prima volta introdotta nelle suddette provincie l'imposta sui redditi della ricchezza mobile quale già trovavasi in vigore presso di noi, è forse a desiderarsi, affinchè la sua applicazione incontri minori ostacoli, che la medesima sia, quanto più è possibile, mantenuta entro ristretti limiti nel primo momento del suo primo esperimento. Non è adunque a temersi che ai comuni ed alle provincie siano per mancare i necessari mezzi con cui sopperire alle loro spese; e parmi che l'onorevole Bembo a questo riguardo possa abbandonare le sue preoccupazioni.

Ripeto per l'ultimo, che il progetto di legge ora in discussione ha per oggetto di regolare il riparto delle sovrimposte e non di costituire delle facoltà di sovrimporre. Se il passaggio da una legislazione ad un'altra ha creato, quanto alle sovrimposte nel Veneto e nel Mantovano, ai comuni ed alle provincie, una situazione eccezionale, se il partito a cui si è attenuta la Commissione incontra delle difficoltà, si provvegga con una legge speciale.

BEMBO. Qui non si tratta di recare imbarazzi al Governo nella percezione dell'imposta sulla ricchezza mobile. Si tratta solamente di salvare la proprietà fondiaria da una sovrimposta, la quale per giustizia non dovrebbe ricadere che sulla ricchezza mobile.

Non credo quindi che la Commissione possa avere alcuna difficoltà ad accettare che per quest'anno nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile possa corrispondere alla somma percepita dai comuni negli anni scorsi sul contributo arti e commercio. In questa maniera si salva la proprietà fondiaria, e non si tolgono alle amministrazioni comunali i fondi de' quali abbisognano.

FINALI, *commissario regio.* Nel disegno di legge presentato dal Ministero ed emendato dalla Commissione, non si fa caso di ciò che nel Veneto rendeva la sovrimposta mobiliare a favore dei comuni, perchè era cosa di lieve conto. Credo che non superasse le 200,000 lire sulla totalità dei contribuenti nell'imposta mobiliare. Questa somma ancorchè andasse distribuita sulla totalità dei contribuenti all'imposta fondiaria ed all'imposta sui fabbricati, sarebbe per questi un aggravio che non si può dire sensibile. Ma non c'è per le finanze interesse a che il Governo si opponga all'emendamento proposto dall'onorevole Bembo. Se la Commissione, la quale ha lucidamente esposto le ragioni per le quali converrebbe seguire nel Veneto un altro sistema, non crede dovervisi opporre, per parte del Governo non si farà opposizione a quella proposta.

BEMBO. Domando la parola. Per parte mia ringrazio il commissario regio della sua adesione, e spero che la Commissione vorrà pure aderire al mio emendamento.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, intendo che la Camera voglia chiudere la discussione generale.

Se non vi è opposizione, pongo ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

Prego i signori della Commissione a mandarmi la formola dell'articolo addizionale, proposto dall'onorevole Bembo.

FOSSA, *relatore.* Ha domandato la parola l'onorevole Cancellieri.

La Commissione si riserva di emettere il suo voto, dopochè l'onorevole Cancellieri avrà esposto le sue idee.

BEMBO. Il mio emendamento non è che una disposizione transitoria per le sole provincie venete e pel Mantovano.

PRESIDENTE. Perciò mi pare convenga farne un articolo transitorio.

Do lettura del 2° articolo:

« Per il riparto delle sovrimposte del 1867 terranno